



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

AREA GARE- SUA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI E RICHIEDENTI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE-
PROGETTO SAI- CATEGORIA MSNA- 2026/2028

CIG: **BC3DD04E74**

TIPO DI PROCEDURA:	<i>Aperta</i>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<i>Offerta Economicamente più vantaggiosa</i>
RIFERIMENTI NORMATIVI:	<i>D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023. (di seguito Codice).</i>

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1. DURATA
 - 3.2. REVISIONE PREZZI
 - 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. CESSIONE DEL CONTRATTO
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
11. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA
12. GARANZIA PROVVISORIA
13. GARANZIA DEFINITIVA
14. SOPRALLUOGO
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. OFFERTA TECNICA
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE
24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
27. CODICE DI COMPORTAMENTO
28. ACCESSO AGLI ATTI
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con Determinazione dirigenziale a contrattare n° 1313 del 11/06/2026, rettificata con determinazione n. 1525 del 30/06/2026, questa Amministrazione ha indetto una procedura selettiva ai sensi degli artt. 128 e 129 del D. Lgs 36/2023, per L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI E RICHIEDENTI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE- PROGETTO SAI- CATEGORIA MSNA.

L'affidamento è relativo al triennio 2026/2028.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, la prestazione del servizio, in ragione dell'unicità del progetto e delle finalità proprie dello stesso, è volto a garantire unitariamente azioni di accoglienza ed integrazione dei soggetti destinatari e per questo, le finalità perseguite e stabilite dalla norma vengono soddisfatte solo se il progetto è unitariamente considerato.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Provincia di Potenza utilizza la piattaforma telematica di E-Procurement, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it

L'affidamento avviene, a cura della SUA della Provincia di Potenza, mediante procedura aperta, ai sensi artt. 128 e 129 del D. Lgs 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs 36/2023, ove l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 108.

Il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante, a spese della Ditta Aggiudicataria.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- 8 • di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto,

come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice; • di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;

- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Il luogo di svolgimento del servizio e dunque l'accoglienza dei beneficiari sarà realizzata nelle strutture individuate dall'ente attuatore ubicate nel Comune di Sant'Arcangelo.

Codice NUTS: ITF51

CIG: BC3DD04E74

CUP: H21H25000110001

CUI: S80002710764202600002

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice è la **Dott.ssa Domenica Picerni**, Funzionario, Responsabile di E.Q. dell'Ufficio Finanziario della Provincia di Potenza, tel. +39 0971 417223 e.mail: domenica.picerni@provinciapotenza.it

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Responsabile di E.Q. dell'Area Gare - SUA, Dott.ssa Valentina Del Grosso – e.mail: valentina.del_grosso@provinciapotenza.it

Il **Direttore dell'esecuzione del contratto** è il sig. Antonio Losasso, dipendente dell'Ufficio Attività sociali della Provincia di Potenza, Tel. +39 0971 417221, e.mail: antonio.losasso@provinciapotenza.it

1)PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1-LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Bando e a quanto previsto nel documento denominato "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, e le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2-DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3-IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Help Desk Operatore economico”. I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

2)DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1-DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determinazione a contrarre n° 1313 del 11/06/2026, così come modificata dalla Determinazione n. 1525 del 30/06/2026,
- b) Progetto di servizio a costituito dai seguenti elaborati: Capitolato; Elenco del personale impiegato nel precedente appalto; Schema di Contratto;
- c) Bando di Gara europeo;
- c) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- e) Patto di Integrità della Provincia di Potenza;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul sito www.suaprovinciapotenza.it.

2.2-CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella “[Guida alla registrazione al Portale](#)”, individua la presente procedura attraverso la voce “Bandi di gara”, nell'Area personale.

Nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l'operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione” inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della “[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)”. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle

relative risposte sulla Piattaforma del [Portale](#) dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3-COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica anomalia dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le predette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce

“Comunicazioni della Stazione Appaltante”, si darà evidenza **3 giorni** prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative della piattaforma www.suaprovinciapotenza.it.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, la prestazione del servizio, in ragione dell'unicità del progetto e delle finalità proprie dello stesso, è volto a garantire unitariamente azioni di accoglienza ed integrazione dei soggetti destinatari e per questo, le finalità perseguite e stabilite dalla norma vengono soddisfatte solo se il progetto è unitariamente considerato.

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori di cui alle Linee Guida per il funzionamento del Sistema SAI:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Oltre ai servizi minimi garantiti sono previste attività e servizi specifici aggiuntivi in favore dei minori stranieri non accompagnati quali:

- a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;
- b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di

sostegno all'autonomia abitativa;

c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;

d) servizi dedicati ai minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

La Provincia di Potenza, per la prosecuzione delle attività in scadenza al 31/12/2025, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento di cui alla Legge n. 241/90, intende avvalersi degli Enti del terzo settore (di seguito Enti attuatori), in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti dal Decreto Ministeriale 18 Novembre 2019, per la gestione dei servizi di accoglienza integrata (SAI), categoria "MSNA", per n. 10 titolari e richiedenti di protezione internazionale (di seguito beneficiari) .

Gli enti attuatori, di cui al cd. "Codice del Terzo Settore, devono assicurare la gestione e l'erogazione dei servizi indicati nelle succitate Linee Guida, secondo gli standard previsti e le modalità riportate per l'attivazione e la gestione dei servizi dai Manuali Operativi SPRAR/SIPROIMI e dal Manuale Unico per la Rendicontazione.

L'accoglienza dei beneficiari sarà realizzata nelle strutture individuate dall'ente attuatore ubicate nel Comune di Sant'Arcangelo, che ha volontariamente aderito al precedente Progetto S.P.R.A.R./SIPROIMI della Provincia di Potenza ed essere in regola rispetto ai requisiti di cui all'art. 19 delle Linee Guida allegate al D. M. 18/11/2019.

L'aggiudicatario si impegna, ad avere la disponibilità delle strutture di accoglienza almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e per almeno 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di edifici residenziali e /o appartamenti, idonei ad ospitare n. 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Il gestore deve farsi carico dei canoni di affitto assumendo direttamente la locazione degli immobili, provvedere alle dotazioni degli immobili di beni mobili, degli oneri relativi alle utenze, alle spese relative a manutenzioni ordinarie di qualsiasi tipo sia all'immobile che ai beni mobili, arredi e dotazioni presenti nonché alla loro sostituzione in caso di rotture e malfunzionamento, manutenzione fosse settiche, eventuali interventi di derattizzazione e/o disinfestazioni, ecc.

Il gestore ha l'obbligo di:

- avvalersi di strutture dotate dei requisiti di cui all'art. 19 delle Linee Guida allegate al D. M. 18/11/2019 e che siano predisposte in modo da tenere conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dai Manuali Operativi SIPROIMI/SAI e secondo i modelli ad esso allegati;
- ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 20 del succitato Decreto relativamente all'attivazione delle strutture stesse

- motivare la eventuale sostituzione delle strutture precedentemente indicate in sede di proposta con le modalità di cui al suddetto art. 20 e utilizzando la modulistica già predisposta in piattaforma:

Nel corso del triennio 2026 – 2028, successivamente all'avvio del progetto, è possibile l'adesione di ulteriori comuni nonché la variazione delle strutture.

L'aggiudicatario si dovrà impegnare ad avere la disponibilità giuridica delle strutture di accoglienza almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e per almeno 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di edifici residenziali e /o appartamenti, idonei ad ospitare n. 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

A tal fine I concorrenti devono produrre nella documentazione amministrativa idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente contenente l'impegno a disporre giuridicamente delle unità abitative almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

Il costo complessivo del Progetto è pari ad € 1.003.073,73, per il triennio 2026/2028, per l'accoglienza integrata di 10 beneficiari appartenenti alla cat. "MSNA" di cui:

A) Importo del servizio sul triennio 2026-2028 Euro 908.838,96

B) Somme a disposizione Euro 94.234,77

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro 0

A) +B) Euro 1.003.073,73

Il Progetto è ammesso al finanziamento con Decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025, oggetto del presente appalto. L'importo indicato del servizio per il triennio 2026-2028, è comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Ente attuatore per lo svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri fiscali e ogni altro onere eventualmente previsto.

Non è previsto alcun corrispettivo e/o rimborso, a favore dei partecipanti alla selezione, per le attività propedeutiche alla gestione e per la redazione della proposta progettuale, così come non è previsto alcun importo di cofinanziamento ai sensi del Decreto ministeriale 18/11/2019.

Il finanziamento viene erogato annualmente dal Ministero nei modi e nei tempi stabiliti e l'Ente lo assegna al soggetto attuatore solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi assegnati e su presentazione di rendicontazione

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 653.400,00

In relazione a questi ultimi, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del codice, la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei servizi deve applicare il CCNL del Settore Cooperative Sociali o similari (codice T151). L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa dovrà fornire alla stazione

appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

La spesa necessaria alla realizzazione dell'appalto, pari per il triennio in totale ad € 1.003.073,73 è finanziata dal Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo disposto con D.M. n. 53671 del 03/12/2025 e trova copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di Bilancio secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale a Contrattare.

3.1-DURATA

Il progetto ha la durata di 36 mesi: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio coerente con quanto disposto dal decreto di finanziamento e, con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e / o organizzativo e di budget.

Nel caso di decorrenza successiva al 1° gennaio 2026 l'importo può essere rimodulato.

È prevista, ai sensi dell'art. 17 del codice, la consegna del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

L'appalto decorrerà presumibilmente dal 01.09.2026 e cesserà di pieno diritto alla data del 31.12.2028.

Solo in caso di ulteriore proroga di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, l'aggiudicatario si impegna alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente, ex art. 120 del D.lgs. 36/2023.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si risolve automaticamente, fatta salva la possibilità, per l'Ente, di disporre formalmente la prosecuzione dei servizi in caso di eventuale proroga del Progetto disposta dal Ministero dell'Interno, e in conformità alle normative vigenti nel tempo, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento e la conclusione delle procedure utili all'individuazione di nuovo contraente, in caso eccezionale e per assicurare la continuità del servizio

3.2-REVISIONE PREZZI

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, si dà atto che la variazione del corrispettivo, essendo quest'ultimo definito sulla base del quadro finanziario approvato con decreto ministeriale in fase di prosecuzione dei progetti, è ammissibile trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta del soggetto attuatore e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici della Provincia:

- a) in caso di rinnovo del C.C.N.L., nell'ipotesi ciò determini una variazione, in aumento o in diminuzione, pari almeno al 5% dell'importo complessivo del servizio;
- b) per le altre voci di costo, qualora le variazioni determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, pari almeno al 5% dell'importo complessivo del servizio.

In ogni caso, l'aggiornamento del corrispettivo è subordinato al riconoscimento della variazione da parte del Ministero e assegnazione del relativo importo. In assenza, non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.

Nei casi in cui sopravvenga l'annullamento e/o revoca del provvedimento di ammissione al finanziamento erogato dal Ministero e riconosciuto agli enti titolari dei progetti SAI in corso, il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario sarà risolto ipso iure e senza alcun riconoscimento di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'aggiudicatario.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva in corso di esecuzione del contratto di aumentare il servizio di accoglienza fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originale, previo finanziamento e copertura ministeriale

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) e all'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, in forma singola o riunita ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente atto.

Nel caso in cui gli enti attuatori siano consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/te erogante/i i servizi.

Nel caso gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero ATI/ATS/RTI tutti i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fermo restando che il requisito del fatturato globale deve essere posseduto nel suo complesso dall'ATI.

E' possibile formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa di riferimento.

Alla procedura si applicano, se compatibili, gli istituti del codice dei contratti, D.lgs n. 36/2023

5)REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

6)REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

6.1-REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore;
- b) - iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente bando

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.30/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.30/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 30/2023]; il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio o GEIE, nonché dal GEIE medesimo.

Nel caso di:

- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 30/2023]; il requisito deve essere posseduto dalle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.30/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2016]; il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

Il possesso dei suddetti requisiti lett. a) e b) non può essere oggetto di avvalimento.

6.2-REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve essere, a pena di esclusione, in possesso di un fatturato globale d'impresa, riferito all'attività oggetto della presente procedura, riferito ai migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti quello di indizione della procedura, pari a € 1.000.000,00 IVA esclusa.

La motivazione sottesa alla richiesta del predetto requisito è correlata alla notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio.

- La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

6.3-REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente, a pena di esclusione, deve: essere in possesso dei requisiti come di seguito indicati:

- A. avere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, antecedente la data di indizione della procedura in servizi aventi lo stesso settore oggetto della gara (*Accoglienza Richiedenti o titolari di Protezione Internazionale e Nuclei familiari*) resi in favore di amministrazioni, enti pubblici o privati.
- B. Formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere al fine di garantire la qualità dei servizi, emergente dai curricula presentati.

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

SI PRECISA CHE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE VANNO DICHIARATI NEL DGUE, COMPILANDO GLI APPOSITI CAMPI.

7)AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di capacità economico finanziaria e tecnica professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, *salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile*.

Ai sensi dell'articolo 95 e 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal bando e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, in merito all'avvalimento in caso di consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 (cinque)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8) SUBAPPALTO

E' **vietato il SUBAPPALTO** in considerazione della particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto, anche parziale.

In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Provincia di Potenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causate.

E' fatto divieto al gestore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Provincia di Potenza.

In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Provincia di Potenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui alla sezione valore dell'appalto,

oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto ove previsto.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a impegnarsi sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, in caso di aggiudicazione:

a) di aver preso visione integrale di tutte le clausole che regolando l'esecuzione del servizio presenti sia nell'allegato Progetto del servizio, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di appalto sia nelle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 e di impegnarsi a rispettarle integralmente.

b) ad avere la disponibilità giuridica delle strutture di accoglienza almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e per almeno 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di edifici residenziali e /o appartamenti, idonei ad ospitare n. 120 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

c) a provvedere al riassorbimento del personale già impiegato presso l'attuale soggetto gestore previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione di impresa. (l'elenco ed i dati del personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato progetto).

11) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo della procedura* e precisamente di importo pari ad € 18.176,78– Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

- La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 1) di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta

certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13)GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art.117 del Codice dei contratti.

14)SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio.

15)PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la

procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

16) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 22/07/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate precedentemente di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richieste di offerta” nell'Area personale;
- selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *al link www.suaprovinciapotenza.it*, nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

17) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18)CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione:

domanda di partecipazione (all.1)
DGUE
eventuale procura;
modulo dichiarazione titolare effettivo
garanzia provvisoria;
ricevuta pagamento anac
documentazione in caso di avvalimento;
documentazione per i soggetti associati
documentazione eventuale a corredo
patto di integrità sottoscritto
consenso trattamento dati FVOE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia

Dichiara altresì:

D1 – di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto al Bando di gara ed in particolare:

- requisiti di idoneità professionale.....
- requisiti di capacità tecnica professionale.....
- requisiti di capacità economico
 finanziaria.....

D2. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

D3 – dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento

D4 – di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;

D5 – dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri che possono aver influito sulla determinazione della stessa ed in particolare degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;

D6 – di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità assoluta del contratto;

D7 - di rispettare i contratti collettivi applicabili in riferimento ai costi della manodopera dell'appalto di lavori e servizi in oggetto;

D8 – dichiara:

- ☐- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

- ☐- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);*

D9 - di impegnarsi a rispettare la clausola sociale indicata nel disciplinare;

- ☐- di essere iscritto -
- ☐- di non essere iscritto
- ☐- di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la **Prefettura di** _____ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività:

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D10- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D11- Indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, il seguente Domicilio Digitale:

D12 - di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

(Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942 – a seconda del caso ricorrente) :

D13 -

☐ a) *tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

☐ b) *dopo l'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Giudice delegato di, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

D14 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;

D15 - di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 comma 1 del Codice; a tal fine, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;

D16 - dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL:

D17 - l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto nel Bando di gara, e a comprova dell'avvenuto pagamento, allega la relativa ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

D18 - di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e

commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

D19- Di essere informato che, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;

il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità rispetto all'affidamento di che trattasi;

il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalle procedure di gara;

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

2. al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
3. agli eventuali soggetti esterni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
4. alla commissione di gara;
5. ai partecipanti alla gara;
6. ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90;

il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;

i diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. 15-22 del regolamento (U.E.) 679/2016.

D20- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del Codice, il Concorrente si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

D21 - in particolare, al fine di garantire i suddetti impegni previsti all'art. 102 del Codice e il rispetto degli obblighi richiesti dal Bando di gara in applicazione dell'art. 57 del Codice, DICHIARA:

- di essere ottemperante agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);

- (per operatori che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta) di aver allegato alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, accompagnata da relativa attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, nel caso di inosservanza dei termini di consegna agli organi suddetti, da attestazione della sua contestuale trasmissione agli stessi (artt. 57 del Codice 1 comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice);

- (per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) di impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere

sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 2, comma 1, dell'All. II.03 al Codice;

- (per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) di impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.1, comma 3, dell'All. II.03 al Codice);

- di impegnarsi ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione sia giovanile che femminile (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);

- di impegnarsi ad applicare per tutta la durata dell'appalto il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato nel presente bando, oppure il differente Contratto Collettivo indicato all'interno della Domanda di partecipazione che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in eventuale subappalto (Art. 57, comma 1, lett. b) del Codice).

D22 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

D23 - di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'amministrazione nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento dei servizi o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione.

D24 - di accettare il patto di integrità, approvato con Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014.

D25- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, **ad avere la disponibilità giuridica delle strutture di accoglienza almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e per almeno 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di edifici residenziali e /o appartamenti, idonei ad ospitare n. 120 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

Il DGUE deve essere caricato anche in formato PDF.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale¹.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

¹Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19) OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella guida alla presentazione dell'offerta, a pena di inammissibilità della stessa. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Proposta progettuale composta da:
- A) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento e prioritariamente nella gestione diretta o come componente di un consorzio o di una ATI/ATS/RTI, di un progetto

SPRAR/SIPROIMI/SAI, attestandone il valore economico complessivo non inferiore ad € 800.000,00 nell'ultimo quinquennio.

- B) una scheda sintetica (max 5 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e dell'approccio socio-educativo che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col medesimo DM, e in linea con quanto indicato nel presente capitolato;
- C) una scheda sintetica (max 2 pagine) che illustri soluzioni innovative e offerte migliorative dei servizi per i beneficiari;
- D) curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto nel rispetto del presente bando e dei componenti dell'equipe multidisciplinare;
- E) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma); Le candidature sono valutate da una Commissione successivamente nominata.
- F) di una scheda sintetica che illustri le caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposte per la realizzazione delle attività progettuali.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale si rinvia ai «Manuali Operativi SIPROIMI/SAI» e al «Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI/SAI».

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nel bando inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Il concorrente indica quali misure adotta per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali, eventuali parti dell'offerta, sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Si rammenta che quanto offerto dai concorrenti deve intendersi remunerato con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara e pertanto nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte a tal fine presentate, intendendosi queste incluse nell'offerta economica prodotta.

Si specifica che dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica – con le modalità in precedenza prescritte a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nell'offerta, di cui costituisce elemento essenziale.

L'offerta è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del Codice, la relazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D. Lgs 36/2023, ove l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 108.

La procedura di comparazione e selezione delle proposte presentate avviene tenendo conto:

A) esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento e prioritariamente nella gestione diretta o come componente di un consorzio o di una ATI/ATS/RTI, di un progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI per il valore economico complessivo non inferiore ad € 800.000,00 nell'ultimo quinquennio. (MAX 25 PUNTI)

B) adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale nell'ambito del territorio. (MAX 10 PUNTI)

C) innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti beneficiari (MAX 20 PUNTI)

D) curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto e componenti dell'equipe multidisciplinare (MAX 20 PUNTI)

E) rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale (MAX 10 PUNTI)

F) caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposte per la realizzazione delle attività progettuali (MAX 15 PUNTI)

Le proposte progettuali sono valutate da una Commissione mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il sotto indicato sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo, pari a punti 50/100, che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione, nonché una percentuale minima per ogni singolo parametro, pari al 40%, della pesatura inserita come sbarramento per la valutazione del successivo parametro.

Criteri, elementi e parametri di valutazione della Commissione in ordine alla proposta progettuale.

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procede alla assegnazione del punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto delle proposte tecniche presentate.

Punteggio massimo attribuibile alla proposta

punteggio max - minimo	Parametro A	Parametro B	Parametro C	Parametro D	Parametro E	Parametro F
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

100 - 50	25	10	20	20	10	15
----------	----	----	----	----	----	----

Per ognuno dei parametri il punteggio minimo è del 40%

Punteggio minimo per superare la selezione: 50

21) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **23/07/2026 alle ore 9.30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

23) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'apposito ufficio gare a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto .

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase delle Buste Tecniche, al solo fine di controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

24) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

25)AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre sia ritenuta congrua conveniente o idonea.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il contratto è stipulato, nella forma pubblica amministrativa, non prima di **35** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 (sessanta)** giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117/118 del Codice, redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante con atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26)OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27)CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.provincia.potenza.it

28)ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

29)DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza.

30)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Antonio Virgallita.

La Responsabile di E.Q.
Dott.ssa Valentina Del Grosso